



TRIBUNALE FEDERALE  
R.G. T.F. n. 8/2026

**Il Tribunale Federale**

riunito in modalità telematica nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2026, nelle persone dei Signori:

Dott. Giuseppe Severini	Presidente (in collegamento da remoto)
Dott. Stefano Fantini	Componente (in collegamento da remoto)
Avv. Angela Inghilleri	Componente (in collegamento da remoto)

decidendo, in base al *Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI con atto 2 luglio 2000, n. 152, in relazione elezioni indette per i giorni 23 e 24 maggio 2026 dal decreto del Commissario Straordinario UITA n. 70/25 del 4 novembre 2025,

sul ricorso di

**FINOCCKÌ Riccardo**, presentato il 28 aprile 2026

contro

la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, pubblicata sul sito ufficiale della Federazione in data 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere Nazionale della UITA**, *“avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14”*,

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

**FATTO**

**1.** Il ricorso è stato presentato in base all'art. 8 [*ricorsi* (ai sensi del nuovo art. 12, comma 2, dello Statuto UITA)] del Regolamento *«Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026»* [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) dello Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026, e modificato con decreto n. 27 del 20 marzo 2026], il quale art. 8 fa testuale rinvio al *«Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive»* emanato dalla Giunta Nazionale del CONI atto 2 luglio 2000, n. 152.



La Procura Federale UITS, intervenendo spontaneamente seppur non chiamata a contraddire, con memoria in data 30 aprile 2026 ha espresso l'avviso che il ricorso vada respinto.

Il ricorrente Finocchi ha ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. nei seguenti periodi:

- \* quadriennio 2001-2004, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.;
- \* quadriennio 2005-2008, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.;
- \* quadriennio 2009-2012, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S.;
- \* quadriennio 2013-2016, come Consigliere del Consiglio Direttivo U.I.T.S..

È erroneo, per la Procura Federale, l'assunto del ricorso per cui il limita opera solo con riguardo a mandati consecutivi e nella medesima carica.

Il ricorrente ha ricoperto la carica di Consigliere U.I.T.S. per più quadrienni, in misura già superiore al limite massimo rilevante; e la circostanza che l'ultimo incarico sia cessato nel 2016 non elimina l'effetto ostativo.

La disciplina UITS non contiene infatti una clausola di "azzeramento" del pregresso per decorso del tempo. Né si può introdurre, in via interpretativa, una sanatoria temporale non prevista dalla *lex specialis*.

È poi strumentale la censura di difetto di motivazione, sposta che il provvedimento richiama il superamento del limite dei mandati e la base normativa. Tanto basta per rendere l'atto comprensibile e difendibile.

Quanto alla mancata comunicazione PEC, la censura è irrilevante: il ricorrente ha impugnato tempestivamente, senza pregiudizio processuale.

Il ricorso va perciò rigettato, per superamento del limite di mandati e non essendovi spazio per valutazioni discrezionali in presenza di una causa ostativa oggettiva.

**2.** Il ricorso evidenzia che il provvedimento di *esclusione* della Commissione Verifica Poteri è generico; la motivazione è apparente e tautologica con le seguenti "*Candidatura non ammessa avendo già svolto il candidato due mandati nell'organo direttivo ai sensi degli articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978 n.14*".

Per il ricorso, il provvedimento non indica il periodo di riferimento: nelle elezioni del Presidente del CONI all'ultima Assemblea elettiva del 2025, è stata ritenuta ammissibile la candidatura del Dott. Franco Carraro (già presidente CONI dal 1978 al 1987).

Tale difetto di motivazione è motivo di nullità assoluta della *esclusione*.

Inoltre il limite dei due mandati va riferito a periodi di esercizio *consecutivo* nella medesima carica. Il termine "*conferma*" dell'art 6 (che assorbe la violazione dell'art 3 della l. n. 14 del 1978, ha per *ratio* di impedire la cristallizzazione del potere: rischio che viene neutralizzato in caso di *discontinuità* temporale, di interruzione di un mandato o funzionale, di passaggio dalla carica di Consigliere a quella di Presidente.

La mancanza del termine "*consecutivi*" [detto dei *mandati*] nell'art 7 del Regolamento (di cui al decreto del Commissario Straordinario UITS n.27/2026), non vale quale divieto assoluto nell'arco della intera vita. Ciò contrasterebbe con il termine "*conferma*", utilizzato dalla legge n. 14 del 1978 all'art. 6, che presuppone *contiguità* e *continuità* dei mandati. La norma superiore deve allora trovare applicazione per il principio della gerarchia delle fonti.

Il CONI così la ha interpretata nelle richiamate elezioni CONI del 2025, dove è stata ammessa la candidatura a Presidente del dot. Franco CARRARO (già Presidente CONI dal 1978 al 1987).



Infine il ricorso ricorda la recente Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184, che ha dichiarato incostituzionale il divieto definitivo e perpetuo di accesso alle cariche direttive: il limite “a vita” viola il *principio di proporzionalità*. Una volta interrotta la continuità (discontinuità temporale o funzionale), il *divieto di candidatura* non ha ragion di essere, poiché la potenziale “rendita di posizione” del soggetto è dissolta.

Il ricorrente non è più Consigliere dal 2016. I trascorsi dieci anni sono un lungo periodo che ha distrutto ogni eventuale *rendita di posizione*.

L'esclusione impugnata è quindi *nullo* per violazione o falsa applicazione di legge. Il ricorso ne chiede l'annullamento o la revoca

Il ricorso inoltre rileva che la UITA non ha rispettato il termine perentorio dei due giorni per comunicare l'*esclusione* agli indirizzi elettronici indicati dal ricorrente nella domanda. Anche per questo il provvedimento di esclusione è nullo.

## DIRITTO

1. Il Collegio rileva che gli **articoli 3 e 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14** (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), che concerne la UITA in quanto ente pubblico [anche in virtù dell'art. 7 (*Disposizioni urgenti necessarie a garantire lo svolgimento delle elezioni degli enti pubblici con natura anche di federazione sportiva*) del d.-l. 31 dicembre 2024, n. 208 (*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), a tenore del quale «Il comma 2 dell'articolo 16 [sugli statuti delle federazioni sportive nazionali, per il quale «Il presidente e i membri degli organi direttivi restano in carica quattro anni e possono svolgere più mandati»] del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e il comma 2 dell'articolo 14 (sugli statuti delle federazioni sportive paralimpiche) del decreto legislativo 27 febbraio 2017, n. 43, si interpretano nel senso che gli stessi **non si applicano agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva**, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14. [...]»], così dispongono:

**articolo 3:** «L'organo cui compete la nomina, la proposta o la designazione può provvedere, trascorsi i termini stabiliti dai regolamenti delle due Camere, anche se non sia stato reso il parere delle Commissioni».

**articolo 6:** «Qualora, a seguito del parere espresso da una o entrambe le Commissioni, il Governo ritenga di procedere a nomine, proposte o designazioni diverse da quelle indicate nella richiesta di parere, si applica la procedura prevista negli articoli precedenti. La stessa procedura si applica altresì per la conferma di persona in carica, anche nel caso in cui nei confronti della stessa sia già stato espresso il parere del Parlamento. **La conferma non può essere effettuata per più di due volte**».

A queste norme di legge fa testuale riferimento il contestato provvedimento di *esclusione*; non anche alle convergenti norme di fonti subordinate, pur comunque qui rilevanti e non disapplicabili perché oggettivamente regolatrici della fattispecie:

- **art. 39 (Durata delle cariche e decadenza degli organi dell'UITA), comma 1, del nuovo Statuto dell'UITA** approvato, in base all'art. 62, comma 1, d.P.R. 15 maggio 2010, n. 90 (*Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*) con decreto del Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia, del 13 gennaio 2025, che afferma: «Il Presidente e gli altri componenti degli organi dell'UITA restano in carica per un



quadriennio olimpico e possono essere **confermati** nella medesima carica **una sola volta per un solo ulteriore mandato»]**

- **art. 7 del Regolamento** delle elezioni [«*Norme di svolgimento dell'assemblea in sessione elettorale – Roma 23 e 24 maggio 2026*» [approvato –in base all'art. 19, comma 2, lett. o) del detto nuovo Statuto UITA- con decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 12 febbraio 2026], che dice: «*in base al DL 208/2024 del 31 dicembre 2024, art. 7, alle Federazioni sportive che hanno natura di ente pubblico si applica la disciplina prevista dalla legge 14/1978, da cui deriva che non possono candidarsi alla carica di Presidente/consigliere coloro i quali hanno svolto all'interno dell'organo **prescindendo dalla carica ivi rivestita già due mandati***».

Rileva il Collegio che già l'espressione –di cui alla parte finale del detto art. 6 della legge n. 14 del 1978- «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*», non può che significare che ad un primo mandato possono seguire al massimo due *conferme*. Si aggiunge poi che il detto art. 39 dello Statuto del 2025 dell'UITA riduce le *conferme* a una se «*nella medesima carica*»; e che il detto **art. 7 del Regolamento** del 2026 dell'assemblea in sessione elettorale preclude l'elezione a *Presidente* o a *Consigliere* per chiunque abbia svolto già due mandati «**prescindendo dalla carica ivi rivestita**», vale a dire omologando tra loro, quanto a non rieleggibilità, le cariche prima rivestite.

**Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184**, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del limite inderogabile di tre mandati per le cariche direttive delle *strutture territoriali* delle Federazioni sportive nazionali. Il divieto definitivo e automatico è infatti sproporzionato. La sentenza ha pertanto dichiarato l'illegittimità parziale dell'art. 16, comma 2, u.p. d.lgs. 23 luglio 199, n. 242 (sul riordino del CONI) e dell'art. 6 l. 11 gennaio 2018, n. 8 (di modifica del precedente), che vietavano ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive di ricandidarsi qualora avessero già svolto tre mandati. Per la sentenza, infatti, contrasta con il *principio di proporzionalità* il divieto definitivo e irreversibile, per chi ha già svolto tre mandati, di ricoprire cariche direttive nelle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali.

Per quanto detta pronuncia non investa l'analogo divieto per gli organi centrali dato che nei giudizi *a quibus* veniva in rilievo la sola disposizione riguardante le cariche negli organi territoriali, non potrebbe in principio non considerarsi –per un'interpretazione costituzionalmente adeguata- che la valutazione negativa di costituzionalità può essere replicata tal quale per gli organi nazionali: sicché l'espressione di legge «*la conferma non può essere effettuata per più di due volte*» va moderata al fine di non comportare un divieto a vita di ulteriori mandati.

Nondimeno, per quanto in particolare concerne la federazione sportiva *Unione Italiana Tiro a Segno*, che è anche ente pubblico (mentre la gran parte delle federazioni sportive sono enti privati), come accennato non può qui essere senz'altro disapplicata -in assenza di una declaratoria di loro illegittimità- la più rigorosa disciplina di cui alle ricordate recenti (e successive alla detta sentenza costituzionale) disposizioni statutaria e regolamentare.

2..... Per il ricorso, il limite dei due mandati di «*conferma*», di cui all'art. 6 della legge n. 14 del 1978 deve intendersi riferito a periodi di esercizio *consecutivo* nella medesima carica.



Il Collegio però considera che, quanto al dato testuale, con l'espressione «*conferma*» si intende semplicemente il *rinnovo* della carica, espressione che di suo non postula la continuità senza interruzioni tra il vecchio e il nuovo mandato. Del resto, il fini specifici che sono a base della *ratio* di tutte le rammentate previsioni è quello proprio dell'effettività del *principio di rotazione*: che è inteso, ponendo fine al rinnovo dei mandati, a prevenire il formarsi di differenziali rendite di posizione e ad assicurare il ricambio tra i potenziali interessati a svolgere funzioni rappresentative.

Quanto alla moderazione di cui alla detta **Corte cost., 29 settembre 2023, n. 184**, per cui non è conforme a Costituzione l'ineleggibilità a vita, ritiene il Collegio che il tempo qui intercorso (dieci anni, cioè due mandati), per quanto certamente non modesto, non sia ancora materialmente sufficiente a elidere compiutamente il rischio di rendita di posizione, considerando che precedentemente il ricorrente per ben quindici anni (2001-2016), pari a ben quattro mandati consecutivi, era stato eletto sempre come Consigliere del Consiglio Direttivo, dunque in patente conflitto con ogni principio di rotazione.

L'assunto del ricorso non è dunque condivisibile.

**3.**.....La censura di difetto di motivazione è infondata, essendo il provvedimento motivato con la citata menzione della causa ostativa. Quanto all'omessa comunicazione PEC, gli eventuali effetti negativi sono sanati dal concludente comportamento dell'interessato, che ha tempestivamente presentato ricorso.

**4.**.....Quanto alla mancata contestazione di simile situazione nella precedente tornata elettorale, non rileva in questo procedimento a carattere impugnatorio che, in occasione della candidatura del ricorrente per il 2025, la Commissione Verifica Poteri nulla abbia rilevato o eccepito su questo stesso tema. Non può infatti una mera mancanza dell'amministrazione equivalere a un'abdicazione della sua funzione e così implicitamente modificare il precetto che vincola sia la stessa che gli interessati.

**4.** Il ricorso risulta pertanto infondato e va respinto.

## P.Q.M.

respinge il ricorso di **FINOCCKÌ Riccardo** avverso la declaratoria della **Commissione Verifica Poteri**, comunicata dal Segretario Generale con nota prot. n. 3019 del 23 aprile 2026, di esclusione dalla candidatura alla carica di **Consigliere Nazionale della UITS**.

Così deciso in Roma, il 4 maggio 2026.

Dott. Giuseppe Severini, Presidente, relatore ed estensore

Dott. Stefano Fantini, Componente

Avv. Angela Inghilleri, Componente